

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 24 GIUGNO 1881

possessione dell'acqua, ancorchè non sia tutta la verità. Anzitutto io credo che così dicendo si dimentichi affatto che uno dei mezzi di prova, anzi l'unico mezzo di prova di fatto, anche giudizialmente, è precisamente questo della prova testimoniale. Quando questa prova vien garantita dal giuramento del cittadino prestato innanzi al magistrato, e per l'atto di notorietà io richiederei precisamente che esso fosse giurato dinanzi al giudice del mandamento, io credo che si abbia la stessa garanzia che dalla prova testimoniale si ottiene quando si è in via giudiziale. Perciò io credo ragionevole questo mio emendamento e lo raccomando alla Camera.

Se il signor presidente crede, posso anche svolgere il mio articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** No, lo faremo dopo; una cosa alla volta.

Io aveva detto che l'onorevole Fili Astolfone era iscritto immediatamente dopo l'onorevole Zucconi; ma mi si fa osservare che l'onorevole Visocchi aveva domandato di parlare prima di lui.

Dunque la facoltà di parlare spetta all'onorevole Visocchi.

**VISOCCHI.** Se io avessi la possibilità di informare ad un tratto l'onorevole Parenzo dello stato della legislazione riguardante le acque nelle provincie napoletane, e credo anche nella provincia parmense, nelle quali tutto rimase in vigore il Codice Napoleone, io credo che egli si troverebbe perfettamente tranquillato dai suoi dubbi; e non solo non troverebbe esorbitante la disposizione dell'articolo 25, quale ce lo ha stamane proposto la Commissione, ma egli la troverebbe di completa giustizia.

Domando però il consentimento alla Camera di potere leggere due brani delle disposizioni del Governo napoletano sotto la data del 12 settembre 1809, e poscia riconfermate in tutti i posteriori rescritti reali che di tal materia si occuparono. Dopo la legge soppressiva della feudalità non si faceva delle acque pubbliche l'utile uso che si sarebbe potuto fare. Il Governo del Re prese conto delle ragioni di ciò e credette che dipendesse dalla poca chiara intelligenza che si era avuta della soppressione dei diritti feudali sulle acque, e quindi emanava queste disposizioni, riconfermando e dichiarando le leggi. Leggo due brani di esse istruzioni:

« Le sole acque riservate all'ispezione del Governo, e sottoposte alle regole amministrative, sono, conformemente al disposto dell'articolo 538 del Codice napoletano, quelle dei fiumi, o navigabili, od atti al trasporto di zattere e legnami.

« La derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno è permessa in quanto non nuoccia all'uso pubblico e generale. In conseguenza la co-

struzione delle macchine in tali fiumi, l'irrigazione od ogni altro uso privato od individuale delle acque suddette deve essere preceduto dal permesso degli intendenti delle provincie e dalle verifiche contenute nei regolamenti dati dal ministro dell'interno.

« La costruzione delle macchine in tutti gli altri fiumi non navigabili, e non capaci del trasporto di zattere o di legnami, e l'uso così delle loro acque, come di tutte le acque non perenni, non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica (notate bene, *non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica*), e non è soggetto ad altre restrizioni, se non a quelle del diritto privato.

« Queste restrizioni si propongono solo, cioè il dirigerne l'uso e la distribuzione fra coloro che hanno il diritto di parteciparne, ed il guarentire il diritto di proprietà che sulle medesime è permesso di acquistare. »

Ora dunque io dico: l'onorevole Parenzo ci parla dello stato della legislazione nelle provincie venete, (e ce ne disse alcuna cosa l'onorevole Cavalletto l'altro giorno). In quelle provincie veramente la derivazione delle acque era sottoposta a difficilissime condizioni. Ma nelle nostre provincie, o signori, come io vi ho detto poc'anzi, non vi erano disposizioni tanto restrittive.

Ora è venuta la legge del 1865; è stata pubblicata in Italia dopo che ci eravamo tutti uniti, ed ha trovato popoli soggetti a legislazioni restrittive e popoli soggetti a legislazioni molto ampie, molto liberali. Ora, io dico, oggi che dobbiamo fare una disposizione transitoria dalla vecchia legge alla nuova, dobbiamo noi adottare per tutti le restrizioni delle provincie che avevano una legislazione meno liberale, o dobbiamo adottare la larghezza di quelle altre provincie nelle quali vi era una legislazione più larga? Io tengo sì grande concetto della natura progressista dell'onorevole Parenzo, che io, per me, non dubito che egli sarà per la causa della libertà e non per quella della restrizione.

**PARENZO.** Domando di parlare.

**VISOCCHI.** Egli ha parlato di abuso. Ma, onorevole Parenzo, in quelle provincie dove è rimasto il dominio del Codice napoleonico non era punto abuso quello di fare una derivazione di acque senza andarne a chiedere la concessione alle autorità; ma era un fatto giusto, conveniente, quando non c'era un privato che avesse avuto un diritto acquisito precedentemente, e il quale, per conseguenza, potesse impedire questa nuova appropriazione; l'autorità pubblica non vi entrava nè punto, nè poco. Adunque qui non si tratta di abuso: qui si tratta di diritti che si potrebbero far valere innanzi al po-